

Allegato "A" al repertorio n.4301/1874

STATUTO

Titolo I

Formazione e finalità

ART. 1 (COSTITUZIONE)

E' costituita una associazione senza fini di lucro, retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in Italia.

ART. 2 (DENOMINAZIONE)


L'Associazione è denominata ISTITUTO PER IL COMMERCIO ITALO-AZERBAIGIANO ed assumerà automaticamente la denominazione "CAMERA di COMMERCIO ITALO AZERBAIGIANA", al momento dell'iscrizione nell'Albo delle Camere di Commercio Italo - Estere in Italia da parte del Ministero delle Attività produttive - Commercio Estero, ai sensi del D. M. 15 febbraio 2000 n. 96.

ART. 3 (FINALITÀ)

L'Associazione ha per fine lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e l'Azerbaijan ed il consolidamento ed accrescimento della conoscenza e dell'amicizia tra i due Paesi. Per conseguire tale obiettivo l'Associazione ha facoltà:

a) Intraprendere, organizzare, patrocinare e favorire ogni attività di carattere culturale, sociale e scientifico, volta ad approfondire la conoscenza reciproca ed a stabilire legami di amicizia tra l'Italia e l'Azerbaijan.

b) Organizzare riunioni, conferenze e altre manifestazioni; promuovere studi e ricerche di mercato; stimolare la partecipazione degli



operatori economici a fiere ed esposizioni; organizzare missioni di operatori da e per l'Azerbaigian; e sviluppare ogni altra azione tesa a incrementare le relazioni economiche italo-azerbaigiane, a diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriali, agricolo, commerciale e turistico, a favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi ed a promuovere la costituzione di società miste.

c) Sottoporre alle autorità competenti e, in particolare, alle Autorità diplomatiche e consolari, le iniziative che possano favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e l'Azerbaigian.

f) Creare un centro di documentazione relativa alle leggi e normative vigenti in Italia e nell'Azerbaigian e di informazione di carattere economico, finanziario e commerciale, con riferimento alle finalità dell'Associazione.

g) Promuovere iniziative editoriali per la pubblicazione di periodici, monografie, annuari dell'Associazione o relativi alle relazioni italo-azerbaigiane.

h) Compiere ogni altra attività che gli Organi sociali considerino utile ed opportuna ovvero strumentale al perseguimento delle finalità e allo sviluppo dell'Associazione.

ART. 4 (DURATA)

L'Associazione ha durata di anni 40 a decorrere dalla data della sua costituzione, che può essere rinnovata dall'Assemblea prima della scadenza.

ART. 5 (SEDE - UFFICI - RAPPRESENTANTI)

L'Associazione ha sede in Roma. Essa ha facoltà di istituire uffici e nominare rappresentanti e delegati in altre città d'Italia e dell'Azerbaijan.

Titolo II

Soci

ART. 6 (SOCII ORDINARI)

Può essere Socio dell'Associazione ogni società, istituzione, ente o persona fisica che abbia sede o residenza in Italia o in Azerbaijan.

La qualità di socio si acquisisce con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio è tenuto:

- al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
- all'adesione agli scopi dell'Associazione;
- a non compiere attività con questi contrastanti;
- a versare con regolarità il contributo associativo.


Il socio adempiente ha diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

ART. 7 (SOCII D'ONORE)

Sono soci d'onore il Capo della missione diplomatica dell'Azerbaijan in Italia e il Capo della missione diplomatica dell'Italia in Azerbaijan.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci d'onore scelti fra:

- a) Autorità della Pubblica Amministrazione d'Italia e dell'Azerbaijan;



b) Personalità e Istituzioni che abbiano significativamente contribuito ad estendere le relazioni economiche, culturali e di amicizia tra l'Italia e l'Azerbaijan o che abbiano validamente collaborato o possano operare per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 8 (ASSOCIATI)

Per meglio corrispondere alla finalità statutaria di sviluppare le relazioni economiche tra l'Italia e l'Azerbaijan, ampliando il numero delle aziende interessate a lato dei soci ordinari, viene istituita la categoria degli Associati.

Sono Associati le società, istituzioni, enti o persone fisiche, che esprimendo l'adesione agli scopi dell'Associazione con il versamento di una contribuzione annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto dallo stesso tale qualifica.

Gli Associati potranno fruire di talune attività predisposte per i Soci con le modalità che saranno oggetto di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati non hanno diritto di voto in assemblea.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio dell'Associazione si perde per estinzione, per dimissioni e per esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare - con provvedimento motivato avente efficacia immediata nonostante qualsiasi opposizione od impugnazione - l'esclusione del socio, qualora questi non adempia gli obblighi statutari o compia atti o si trovi in situazioni che possano

anche indirettamente essere di pregiudizio all'immagine o al buon nome dell'Associazione.

L'escluso può fare opposizione, scritta e motivata, al provvedimento di esclusione entro trenta giorni dalla data di notifica. Ove il Consiglio Direttivo respinga l'opposizione, il socio escluso può ricorrere alla prima Assemblea successiva, che decide sul suo caso.

Titolo III

Organi sociali

ART. 10 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

ART. 11 (ASSEMBLEA)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene in Italia anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, eventualmente in via telematica.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.


ART. 12 (COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta dai soci ordinari adempienti a quanto stabilito nell'art.6 .

I soci d'onore sono invitati all'Assemblea.

ART. 13 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria:



- approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- pronuncia lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, determinandone il compenso.

ART. 15 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione scritta, inviata ai soci anche via fax o e-mail.

L'avviso di convocazione indica la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, anche per l'eventuale seconda convocazione.

ART. 16 (RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA)

Vige il principio del voto singolo.

I soci che non siano persone fisiche sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante o da persona delegata per iscritto dal socio.

Ciascun socio può essere rappresentato da altro socio, cui abbia conferito delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

La verifica delle presenze e delle deleghe avviene sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 17 (PRESIDENZA, SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal socio nominato dall'Assemblea.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina il Segretario della riunione.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono il verbale della riunione, che deve indicare il numero e il nome o la denominazione dei soci presenti personalmente o per delega.


ART. 18 (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)

L'Assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione per il quale è necessario che tale maggioranza rappresenti almeno un terzo dei soci iscritti.

ART. 19 (FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I com-



ponenti del Consiglio possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio sono persone fisiche anche non socie, proposte dai soci ed elette dall'Assemblea per l'intera durata del Consiglio.

ART. 20 (POTERI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare tutte le attività, tutti gli atti e tutte le operazioni anche mobiliari e immobiliari, ivi compresa l'acquisizione e/o l'alienazione di partecipazioni societarie, che rientrino nelle finalità dell'Associazione o che siano strumentali a queste e che non siano espressamente riservate all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio è l'unico responsabile dinanzi all'assemblea dei soci.

Esso è altresì responsabile verso terzi delle decisioni adottate e dell'esecuzione delle medesime.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente.

Il Consiglio può nominare tra i propri componenti uno o più Vice-presidenti ed un Tesoriere.

Il Consiglio presenta annualmente all'Assemblea un rendiconto sull'impiego delle risorse e sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

Il Consiglio stabilisce annualmente l'entità della contribuzione dei Soci e degli Associati, anche differenziata per le persone fisiche e giuridiche.

ART. 21 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno,

anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante comunicazione scritta inviata ai consiglieri, anche via fax o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione indica la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

ART. 22 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio è costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente che è inviato ai consiglieri.

ART. 23 (COOPTAZIONE)

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri consiglieri, nel caso che taluno dei suoi componenti venga a cessare dall'ufficio.


Le cooptazioni devono essere ratificate dalla successiva Assemblea. I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio originariamente nominato dall'Assemblea.

ART. 24 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente provvede ad assicurare la gestione dell'Associazione nell'ambito dei programmi di attività deliberati e ad attuare le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Egli ha facoltà di stare in giudizio in difesa e di promuovere giudizi, appelli e ricorsi in sede civile, penale e amministrativa innanzi a



qualsiasi grado di giurisdizione e organo amministrativo, sottoponendo tali atti alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può effettuare depositi e prelievi, aprire ed estinguere conti correnti presso le banche, l'Amministrazione postale ed altri istituti, richiedere fidejussioni sia bancarie che assicurative, e compiere ogni altra operazione utile ad assicurare il corretto impiego delle risorse dell'Associazione nell'ambito dello scopo sociale.

Il Presidente può dare procura al Tesoriere nominato ai sensi dell'articolo 20 ad operare sui conti firmando in sua vece.

ART. 25 (IL COLLEGIO DEI REVISORI)

Il Collegio dei Revisori è l'organo preposto dall'Assemblea dei Soci al controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige per l'Assemblea una relazione sul rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Revisori, al fine di adempiere al loro ufficio, possono compiere verifiche per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

ART. 26 (GRATUITA' DELLE CARICHE)

Le cariche di Presidente e di Consigliere Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

Titolo IV

Altre disposizioni

ART. 27 (RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- i contributi associativi versati dai soci e dagli associati;
- le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi, pubblici e privati.

ART. 28 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI)

E' esclusa per espresso divieto la possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 29 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)

Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti di attuazione del presente Statuto.

ART. 30 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

I liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria che abbia pronunciato lo scioglimento dell'Associazione, sottopongono all'Assemblea ordinaria il rendiconto finale.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali residui che devono essere devoluti ad associazioni o istituti senza fine di lucro, italiani od azerbaigiani, aventi finalità di cooperazione tra l'Italia e l'Azerbaigian.

ART. 31 (NORME APPLICABILI)

Per quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le relative disposizioni del Codice Civile.